

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 717

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(REVIGLIO)

di concerto con il Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro dell'ambiente

(RIPA DI MEANA)

e col Ministro per i problemi delle aree urbane

(CONTE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1992

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo
1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	10
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il precedente analogo decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale.

Il decreto-legge di rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, è dettato dalla necessità di rispettare le obbligazioni assunte, soprattutto per ciò che riguarda i contributi e le agevolazioni finanziarie alle attività produttive.

Fatto salvo questo obiettivo, il Governo ha introdotto il rifinanziamento della citata legge n. 64 in un quadro normativo più adeguato alla futura riforma dell'intervento per il Mezzogiorno e al pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità europea.

In particolare, il decreto sul rifinanziamento è articolato in modo da sfruttare appieno le potenzialità dei fondi comunitari, che consentono di attivare una massa spendibile notevole.

(*) L'equivalente sovvenzione netta (ESN) è un metodo di calcolo del valore attualizzato degli aiuti pubblici (al netto dei tributi, ossia di ciò che resta al beneficiario dopo che questi ha pagato le imposte sugli utili) che è alla base del cosiddetto «Metodo comune di valutazione degli aiuti» adottato dalla Commissione CEE per misurare e confrontare l'intensità degli aiuti pubblici nei Paesi della Comunità.

Tale metodo suddivide e/o scompone gli aiuti in diverse tipologie e/o componenti fondamentali, individuando per ciascuno di essi appropriati criteri di calcolo rapportati comunque non al valore nominale dell'aiuto, ma alla sua incidenza, in termini di valore attuale, sulla componente considerata.

Le modalità analitiche di applicazione, le definizioni e le convenzioni per il calcolo dell'ESN sono contenute in una comunicazione della Commissione al Consiglio del 23 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* C 111/71 del 4 novembre 1971) recepita integralmente nella risoluzione del Consiglio del 20 ottobre 1971 (*Gazzetta Ufficiale CEE* C 111/71 del 4 novembre 1971) successivamente modificata ed approfondita in una nuova comunicazione della Commissione del 21 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale CEE* C 31/79 del 3 febbraio 1979).

Con questo intento, le novità del decreto si concentrano su quattro obiettivi:

1) accelerare le capacità di assorbimento delle somme previste dai tre fondi strutturali comunitari (24.000 miliardi di lire nel quinquennio 1989-1993, di cui soltanto 5.950 spesi sino ad oggi. Di queste somme il 50 per cento circa è a carico del bilancio comunitario e la parte restante è a carico del bilancio nazionale);

2) garantire l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari in via prioritaria rispetto ad altri interventi;

3) adeguare i nostri comportamenti alla trasparenza richiesta dalla Comunità in tema di aiuti, adottando i parametri convenzionali di «equivalenza alle sovvenzioni nette» (*), previsti dalla Comunità;

4) graduare l'intervento per le diverse aree del Mezzogiorno, in funzione dell'effettivo livello di sviluppo economico.

Con questa impostazione, è possibile mobilitare realisticamente un volano di risorse complessive tali da raggiungere circa 33.000 miliardi, rispetto ai 24.000 miliardi previsti dal presente decreto.

TABELLA 1

RISORSE COMPLESSIVE PER IL MEZZOGIORNO

(miliardi di lire)

Fondi strutturali comunitari	
- quinquennio 1989-1993	24.000
- risorse già spese	6.000
- risorse residue	18.000
Quote a carico del bilancio comunitario (50% di 18.000)	9.000
Rifinanziamento legge n. 64 del 1986 ..	24.000
Risorse complessivamente mobilitate .	33.000

La scarsa capacità di spesa manifestata nel passato, implicherebbe una riduzione dei fondi comunitari impegnabili in futuro, poiché i fondi sinora non utilizzati sarebbero destinati ad andare ad economia.

Tuttavia il Governo ha negoziato con la Comunità un regime transitorio, che consentirà di recuperare tutte le somme comunitarie non utilizzate in passato ed insieme un utilizzo più flessibile dei fondi strutturali a disposizione.

Naturalmente, anche nell'ipotesi perseguita di utilizzare tutta l'allocazione comunitaria soltanto una parte minore dell'intervento complessivo sfrutterà il regime comunitario, mentre la parte maggiore si avvarrà delle procedure già utilizzate in passato.

Alla luce degli obiettivi prima indicati, il decreto si propone di stabilire una pari opportunità delle localizzazioni di investimento, graduando a questi fini la misura dell'intervento.

L'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992 (deliberazione CIPE del 29 marzo 1990), nel rinnovare le strategie anche alla luce delle esperienze maturate e dei limiti riscontrati nel corso dei primi due piani annuali di attuazione della legge n. 64 del 1986, ha già individuato le due aree di intervento capaci di qualificare la fase residua dell'intervento straordinario, ivi concentrando le risorse finanziarie disponibili: la prima, volta al sostegno diretto dell'apparato produttivo, la seconda, indirizzata all'adeguamento della dotazione infrastrutturale, materiale e immateriale, mediante l'adozione di alcuni progetti strategici.

Nel confermare tale impostazione, si deve sottolineare che il primo obiettivo da conseguire si incentra nella prosecuzione dell'attività di sostegno all'apparato produttivo, oltre che attraverso misure di contenimento sul costo del lavoro ottenuto dalla fiscalizzazione degli oneri sociali - non ricomprese nel presente decreto in quanto già oggetto di altro provvedimento legislativo - anche mediante l'erogazione di incentivi finanziari volti alla creazione di nuove iniziative produttive. Si ricorre per questo fine, quando è richiesto, a contratti di programma, non solo

con i grandi gruppi industriali, ma anche con consorzi di piccole e medie imprese.

Il secondo obiettivo da perseguire consiste nella migliore attrezzatura del territorio nei suoi impianti essenziali e deve attuarsi attraverso i progetti strategici che costituiscono l'asse portante, largamente innovativo, dell'azione dell'intervento straordinario per infrastrutture. Si tratta di realizzare alcuni progetti a carattere interregionale o nazionale. Si stimolerà a questo scopo il coordinato impegno di tutti i soggetti pubblici interessati, nonché l'iniziativa dei privati nel relativo finanziamento. Gli ambiti di intervento da considerare, come già indicato nel citato aggiornamento del programma triennale, sono quelli concernenti le risorse idriche, i sistemi territoriali, le aree urbane, l'ambiente, il turismo, i beni culturali, l'agroalimentare, la ricerca scientifica.

Il proposto rifinanziamento della legge si lega alla ulteriore circostanza che, con l'approvazione del terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992 (deliberazione CIPE del 29 marzo 1990) sono già state totalmente programmate e destinate le risorse finanziarie che la legge n. 64 del 1986 e la precedente legge 1° dicembre 1983, n. 651, avevano assegnato all'intervento straordinario.

TABELLA 2

STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE N. 64 DEL 1986
(in miliardi di lire)

Dotazione finanziaria L. n. 64 del 1986	119.922 -
Risorse attribuite ad altre Amministrazioni (Tabella 3)	37.681
	<hr/>
Risorse programmabili	82.241 -
Risorse programmate	84.497
	<hr/>
Eccedenza di programmazione (**)	2.256 +

(**) Dovuta in parte al previsto rientro di risorse comunitarie, ed in parte a sottrazione di risorse successivamente all'ultima delibera del CIPE (29 marzo 1990) sull'aggiornamento del Programma triennale di sviluppo 1990-1992, che aveva completamente programmato le residue risorse disponibili.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dalla tabella 2 sopra riportata risulta evidente che la consistenza dello stanziamento previsto dalla legge n. 64 del 1986 per le finalità dell'intervento straordinario (lire 120.000 miliardi nel periodo 1985-1993) è stata in parte ridimensionata ove si consideri che la dotazione originaria è stata destinata a coprire le proroghe dello sgravio contributivo per lire 30.000 miliardi, gli oneri per il completamento delle opere in corso di realizzazione alla data di scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno per lire 19.022 miliardi, ed infine le decurtazioni subite in conseguenza di numerosi provvedimenti legislativi, i cui oneri sono stati posti a carico dei fondi della legge n. 64 del 1986 e che ammontano complessivamente a circa lire 8.000 miliardi (Tabella 3).

TABELLA 3

**QUADRO DELLE RISORSE ATTRIBUITE
AD AMMINISTRAZIONI DIVERSE
DALL'AGENZIA
(in miliardi di lire)**

Fiscalizzazione oneri sociali	30.000,00
Contributi prestati obbligazionari (art. 10, 1° comma)	600,00
Fondi SVIMEZ (legge n. 775 del 1984 e legge n. 41 del 1986, art. 32)	6,50
Legge n. 41 del 1986, art. 16 (storno a favore città di Napoli)	300,00
Legge n. 44 del 1986 (imprenditor. giovanile)	2.200,00
Legge n. 60 del 1986 (minori entrate fiscali - anteriore a L. 64 del 1986)	5,00
Legge n. 48 del 1988, art. 6 (costituzione capitale INSARD)	36,00
Legge n. 67 del 1988, art. 15 (contrib. occup. aggiuntiva)	1.750,00
Legge n. 67 del 1988, art. 17 (interv. FIO/1986 e 1989)	326,00
Legge n. 67 del 1988, art. 30 (lavori a Reggio Calabria)	20,00
Legge n. 348 del 1988 (regioni terremotate)	1.044,00
Legge n. 283 del 1989 (eutrofizz. Adriatico)	7,50
Legge n. 286 del 1989 (provv. contro siccità)	300,00
Legge n. 246 del 1989 (provvedimenti per Reggio Calabria)	320,00

Legge n. 48 del 1988 (aree colpite eventi atmosferici)	40,00
Legge n. 31 del 1991 (provv. aziende agricole per siccità)	550,00
D.L. n. 3 del 1992 (zone colpite da avversità atmosferiche)	170,00
D.L. 29 marzo 1991 n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991 n. 169, GEPI-ITALTRA-DE	6,10
Totale complessivo	37.681,10
Completamenti (art. 5 Legge 64 del 1986)	19.022,30

In assenza del rifinanziamento proposto sarebbe quindi preclusa, sin da ora, ogni possibilità di programmare iniziative complementari a quelle già in atto e si prospetterebbe un vuoto nel flusso di risorse, quando ancora risultano di fatto fortemente ridotti gli stessi investimenti ordinari, che per legge dovrebbero essere riservati alle aree meridionali, e quando è imminente la nuova frontiera del Mercato unico, che postula a maggior ragione un tempestivo rafforzamento delle aree più deboli.

La dimensione quantitativa dell'integrazione finanziaria proposta è stata commisurata alle necessità dell'intervento straordinario fino al 1995, prevedendo un ammontare complessivo di lire 24 mila miliardi, dei quali 14 mila destinati alle agevolazioni per le attività produttive e 10 mila miliardi per completare il finanziamento dei progetti strategici.

Per quanto riguarda, in particolare il primo obiettivo, si deve riflettere sulle conseguenze di una interruzione delle agevolazioni al sistema produttivo. Oltre all'arresto di una ripresa di investimenti diffusi si pregiudicherebbe l'attuazione di contratti di programma in via di definizione e la certa espansione collaterale alle iniziative dei grandi gruppi industriali, la cui occasione va colta ed esaltata ai fini dello sviluppo di aree marginali.

La prosecuzione di interventi destinati alla concessione di agevolazioni alle attività produttive si rende indispensabile se si tiene presente che il CIPI ha già deliberato, con copertura finanziaria sul

rifinanziamento dell'intervento straordinario, contratti di programma con la FIAT, l'ENI, la SNIA Bpd spa, la Barilla e la Piaggio per 5.241 miliardi. Interventi questi che prevedono la nascita di importanti iniziative industriali nei territori meridionali, con notevoli benefici in termini di sviluppo ed occupazionali nelle aree interessate.

Con le nuove risorse destinate alle agevolazioni industriali si dovrà altresì ripristinare la dotazione finanziaria attribuita dal CIPE alle intese ed accordi di programma, per 3.245,5 miliardi, svincolata in data 6 dicembre 1990, con direttiva del Ministro *pro tempore*, per far fronte entro il 31 dicembre 1990 ad esigenze finanziarie destinate ad iniziative industriali ricadenti nelle provincie di Roma, Frosinone ed Ascoli Piceno.

La nuova normativa ha allargato, rispetto alla precedente versione, l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 64 del 1986. Oltre ai contratti di programma già approvati dal CIPI ed alle domande di agevolazioni industriali deliberati in linea tecnica da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno sono ammessi i Centri di ricerca e Progetti di ricerca con provvedimenti di ammissibilità già emanati, e gli interventi già deliberati dalle Regioni meridionali ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64. È stata inoltre estesa l'applicabilità della legge n. 64 alle domande che risultavano presentate presso gli Istituti abilitati, purchè gli interventi abbiano conseguito la realizzazione di almeno il 30 per cento degli investimenti fissi previsti nel piano progettuale; tra queste viene data priorità agli interventi per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate ed a quelli deliberati od approvati dagli Istituti di credito abilitati.

Rispetto alla precedente stesura è stata posta una netta distinzione tra le domande che risultavano già presentate alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che verranno finanziate, nei limiti delle risorse disponibili derivanti dal rifinanziamento e dalla ri-

programmazione di risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64 (revoche, stanziamenti per i progetti strategici, fondi CEE), rispetto alle domande presentate dopo la predetta data, che potranno essere finanziate soltanto con i nuovi criteri previsti dal comma 2 del decreto stesso.

Non sarà comunque possibile assicurare la integrale copertura finanziaria a tutte le domande di incentivazione industriale attualmente in istruttoria in quanto, tenuto conto degli impegni già assunti, per farvi fronte occorrerebbero, secondo stime, complessivamente circa 27.000 miliardi.

Per evitare inoltre ulteriori aggravii finanziari è stato previsto il blocco degli impegni assunti dal CIPI, per i contratti di programma, e dall'Agenzia, per le agevolazioni industriali, che non potranno essere, pertanto, aumentati a consuntivo.

Al fine di dare un concreto impulso alla spedita realizzazione dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea vengono introdotte norme necessarie ad assicurare le disponibilità di cassa per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale e la possibilità di revoca, d'intesa con la Commissione CEE, dei finanziamenti concessi, nel caso di inefficienze e marcati ritardi, con la possibilità di finanziare altri interventi.

Per quanto riguarda l'integrazione finanziaria necessaria per realizzare nel prossimo triennio i progetti strategici e le azioni orizzontali collegate, si deve tener conto che a questo complesso di azioni sono state finora assegnate, per l'avvio dei progetti strategici a valere sui fondi della legge n. 64 del 1986, complessive lire 4.300 miliardi (100 con il secondo piano annuale di attuazione e 4.200 con il terzo). Tali risorse sono in parte destinate ai progetti le cui intese di programma sono state perfezionate e precisamente: la difesa e la valorizzazione dell'ambiente, i parchi tecnologici, la formazione e l'aggiornamento di quadri dell'amministrazione locale, l'edilizia universitaria, interventi nella Sardegna centrale.

In particolare sono in corso di definizione ed avviabili nel corrente esercizio i progetti di adeguamento dei sistemi territoriali e delle aree urbane mentre sono ancora in fase di avvio i progetti di razionalizzazione e sviluppo della risorsa idrica, di promozione al turismo e di fruizione dei beni culturali.

All'inizio del 1992 il CIPE ha deliberato impegni, da coprire con le risorse destinate ai progetti strategici dal presente decreto (10.000 mld.), per 1.200 miliardi per interventi nei trasporti rapidi di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Si è considerato, d'altronde, che queste iniziative non devono gravare sul solo comparto e bilancio dell'intervento straordinario, ma devono basarsi, salvo il progetto relativo alla formazione di quadri amministrativi, che è a totale carico dell'intervento straordinario, anche sulla partecipazione finanziaria delle amministrazioni ordinarie dello Stato e di altri soggetti pubblici, secondo le previsioni concordate in sede di intese di programma. La priorità viene comunque riservata alla realizzazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea nonchè per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario.

Si è valutato che, se si intende proseguire in modo continuativo e coerente secondo le indicazioni dettate dal CIPE con la delibera del 29 marzo 1990, più volte citata, fino al 1993, lungo questa nuova linea di intervento rappresentata dai progetti strategici, è necessario destinare ad essi risorse aggiuntive pari a lire 10 mila miliardi da reperire sul mercato internazionale, attraverso organismi finanziari, innanzi tutto la Banca europea degli investimenti, in relazione alle esigenze di pagamento, ma, comunque, entro il limite di lire 3.000 miliardi per il 1991, lire 3.000 miliardi per il 1992, lire 3.000 miliardi per il 1993 e lire 1.000 miliardi per il 1994.

Ulteriori risorse da destinare ai programmi di intervento previsti dal presente decreto potranno essere reperite revocando interventi finanziati sui piani annuali

di attuazione, approvati dal CIPE, nonchè interventi di competenza regionale, che non risultano avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.

Al fine di assicurare il funzionamento dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed agli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, fino all'entrata in vigore della normativa che attua il passaggio dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno verso l'intervento ordinario, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1993 gli organi amministrativi.

* * *

Per quanto concerne le singole disposizioni dell'articolato si fa presente che il comma 1 autorizza la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive e ne stabilisce la ripartizione per il triennio 1992-1994.

Il comma 2 detta principi in base ai quali, per tener conto della disciplina comunitaria, dovranno essere definite le future agevolazioni.

Il comma 3 fa salve alcune posizioni già acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 363 del 1992.

Il comma 4 sancisce che gli impegni finanziari assunti non potranno essere aumentati a consuntivo.

Il comma 5 al fine di dare un concreto impulso alla realizzazione degli interventi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea assicura, in via prioritaria, le disponibilità di cassa per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale; viene altresì prevista per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea, l'accantonamento all'inizio di ciascun anno delle risorse della legge n. 64 del 1986 destinate dalle regioni ai programmi in questione.

Il comma 6 razionalizza ed accelera il sistema di cofinanziamento degli interventi ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 64

del 1986, trasferendo al capitolo 8816 del Ministero del tesoro le relative risorse.

Sempre al fine di accelerare l'utilizzazione dei fondi comunitari, il comma 7, prevede che le risorse dei fondi strutturali comunitarie programmate dal 1989 al 1992 e non impegnate al 31 dicembre 1992 sono proposte per la revoca alla Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi. Anche le risorse impegnate al 31 dicembre 1991, e non spese per almeno il 40 per cento, entro il 31 dicembre 1992, possono essere revocate e riprogrammate, come sopra evidenziato, per la parte corrispondente alla percentuale non spesa.

Il comma 8 riguarda l'integrazione finanziaria necessaria per la realizzazione nel prossimo triennio di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio meridionale nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, delle aree urbane, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare. La priorità viene comunque riservata alla realizzazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea nonché per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario.

L'importo necessario è stato valutato in lire 10.000 miliardi da reperire sul mercato internazionale, attraverso organismi finanziari, innanzi tutto la Banca europea degli investimenti, in relazione alle esigenze di pagamento, ma, comunque, entro il limite di lire 3.000 miliardi per il 1991, lire 3.000 miliardi per il 1992, lire 3.000 miliardi per il 1993 e lire 1.000 miliardi per il 1994.

Il comma 9 reperisce ulteriori risorse da destinare ai programmi di intervento previsti dal presente decreto revocando interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, approvati dal CIPE, nonché interventi di competenza regionale, che non risultano avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.

Il comma 10 proroga fino al 31 gennaio 1993 gli organi amministrativi scaduti

dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli Enti di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.

Il comma 11 impegna l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a presentare un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione delle attività istituzionali svolte e sui risultati conseguiti.

Il comma 12 prevede la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) delle opere e delle attività comprese nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE.

È noto che sul punto la Commissione delle Comunità europee ha promosso una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato nei confronti dello Stato italiano perchè la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 85/337/CEE ha escluso dalla procedura di V.I.A. i progetti dell'allegato II in via generale ed implicita, contravvenendo al principio stabilito dalla direttiva stessa che tutti i progetti che hanno un impatto rilevante devono essere sottoposti alla V.I.A. e che i progetti dell'allegato II possono essere esclusi solo quando lo Stato membro accerti che non hanno ripercussioni ambientali rilevanti.

La verifica di compatibilità ambientale consente, inoltre, una analisi compiuta ed effettiva della puntualità ed accuratezza dei progetti che, come è a tutti noto, non sono di regola adeguati in relazione alla complessità delle opere da realizzare.

La previsione della procedura di V.I.A. in una fase del tutto preliminare alla realizzazione delle opere ed all'avvio delle iniziative non comporterà apprezzabili ritardi, posto che deve avvenire unitamente alla procedura prevista nel provvedimento per la realizzazione degli interventi considerati ed è previsto il silenzio-assenso per i progetti per i quali entro 90 giorni non sia ritenuta necessaria la procedura di V.I.A.

Nè si può ragionevolmente ritenere che non si debba procedere ad una prima applicazione della direttiva 85/337/CEE relativamente alle categorie individuate

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'allegato II in attesa dell'attuazione definitiva dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. È infatti utile e necessario evitare interventi destinati ad incidere in modo grave sui valori ambientali, ed inoltre si può giungere ad una applicazione della legge n. 349 del 1986 anche con una graduale e coordinata serie di prescrizioni della direttiva di cui il comma

in esame costituisce una prima attuazione.

La disposizione, evidentemente, esclude le opere e le attività già iniziate ed avviate.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

L'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto ammonta globalmente a 24.000 miliardi nel periodo 1992-1999 secondo il seguente piano di sviluppo ed è destinata quanto a lire 14.000 miliardi alle agevolazioni per le attività produttive e quanto a lire 10.000 miliardi, da reperire sul mercato finanziario, per il completamento dei progetti strategici già avviati dalla legge n. 64 del 1986. A tal fine, si rammenta che la legge medesima autorizzava una spesa complessiva di lire 120.000 miliardi nel periodo 1985-1993, di cui solo lire 62.000 miliardi circa destinati all'intervento straordinario dello Stato nel Mezzogiorno.

Ai fini della determinazione del quadro finanziario del presente decreto si è tenuto conto, come criterio di riferimento, dei volumi di spesa degli anni precedenti, nonché delle risorse che potranno derivare per effetto della revoca di progetti approvati in passato ma non avviati a concreta realizzazione.

RIFINANZIAMENTO LEGGE 1° MARZO 1986, N. 64

(Importi in miliardi di lire)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Anni successivi	Totale
Agev. produttive	2.125	2.350	3.275	2.825	2.675	750	-	-	-	14.000
Mutui (1)	-	450	900	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	6.300	15.000
TOTALE ...	2.125	2.800	4.175	4.175	4.175	2.250	1.500	1.500	6.300	29.000

(1) Onere ammortamento mutui per lire 10.000 miliardi, di cui 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e 1.000 miliardi per l'anno 1995. Ad esempio, l'importo stimato di 450 miliardi nel 1993 rappresenta il 15 per cento dei 3.000 miliardi di mutui accesi nell'anno e così di seguito per gli anni successivi. A decorrere dal 1996 l'onere, in relazione ai 10.000 miliardi di mutuo, si attesta sui 1.500 miliardi annui e si ridurrà con la scadenza dei mutui accesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.

Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992.

Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare la legge 1° marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al fine del pieno utilizzo dei fondi strutturali della Comunità europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale, garantendo la continuità di sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di 14.000 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

2. Il CIPE e il CIPI, nell'ambito delle rispettive competenze, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, compresa la riduzione delle stesse, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione netto» sulla base dei corrispondenti criteri utilizzati dalla Commissione CEE e non possono superare i tetti massimi concordati con la stessa Commissione;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale, che concentri l'intervento straordinario nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo e nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) l'utilizzo dei meccanismi automatici di corresponsione delle agevolazioni deve essere attuato assicurando tempi certi sia nella fase di approvazione che in quella di erogazione.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione delle attività produttive che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:

a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI;

b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;

d) deliberati dalle regioni meridionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente decreto;

e) richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, purchè abbiano conseguito alla stessa data la realizzazione, accertata dall'Agenzia, di almeno il 30 per cento degli investimenti fissi previsti nel piano progettuale; tra questi hanno priorità gli interventi per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate e quelli deliberati od approvati dagli istituti di credito abilitati.

4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo.

5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.

6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è iscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992

e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.

7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi nell'ambito del territorio delle regioni del Mezzogiorno. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese almeno nella misura del 40 per cento entro il 31 dicembre 1992, sono proposte alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di cofinanziamento nazionale.

8. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, nonché per la concessione, entro i limiti delle risorse destinate dal CIPE, delle agevolazioni previste dal comma 2, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata a contrarre mutui tramite primari istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata per l'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE, all'uopo integrato dal Ministro per i problemi delle aree urbane, con priorità per gli interventi cofinanziati da adeguate risorse private sulla base di un piano economico e finanziario. I programmi relativi alle infrastrutturazioni delle aree urbane sono proposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, all'uopo promuovendo, ove necessario, le opportune intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Qualora alla realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse proprie, si provvede con intese di programma ed accordi di programma, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 64 del 1986.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non

risultino avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.

10. Fino all'entrata in vigore della normativa che attua il passaggio dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno verso l'intervento ordinario e comunque non oltre il 31 gennaio 1993, sono prorogati gli organi amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986.

11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno presenta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione delle attività istituzionali svolte e sui risultati conseguiti.

12. Nell'ambito degli interventi previsti dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 3, i progetti rivolti all'esecuzione di opere o all'inizio di attività compresi nelle categorie individuate nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE sono sottoposti, ad istanza dell'interessato, alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione. Il Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, valuta la rilevanza ambientale degli interventi e si pronuncia sull'eventuale esclusione della procedura con parere motivato entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso il termine predetto il progetto si intende escluso dalla procedura. Nel caso di interventi di rilevanza infraregionale, l'istanza è presentata alla regione competente, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'ambiente e verifica la compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni regionali vigenti nei successivi novanta giorni. Decorso tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura. Il Ministro dell'ambiente, ove non esista una disciplina regionale, può disporre che la procedura sia effettuata con le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive disposizioni di attuazione.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - REVIGLIO - BARUCCI - RIPA DI
MEANA - CONTE

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.